TRIBUNALE DI TORINO
VII sezione civile

Il Giudice, dott. Monica Mastrandrea (designata per la trattazione e decisione ai sensi dell'art. 17, comma 4, d.l. 100/2026) del procedimento iscritto al r.g. n. 17934/2026

- visto il ricorso;
- visto l'art. 35 bis d.lgs. 25/2008;
- ritenuta l'applicabilità, per quanto non previsto dal citato art. 35bis, del rito previsto per i procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737segg. cpc;
- ritenuto che l'istanza di sospensione sia stata tempestivamente proposta con il ricorso introduttivo;
- preso atto che il ricorso è stato notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalità di cui al comma 6 (Ministero presso la Commissione Territoriale);
- osservato che il Ministero dell'interno non ha depositato note difensive entro tre giorni dalla notificazione;
- rilevato che la PA ha applicato alla decisione la normativa di cui al Regolamento UE 2024/1348 ed al d.l.100/2026, avendo la ricorrente formalizzato la domanda di protezione internazionale in data successiva al 12.6.2026 e ha seguito la procedura accelerata ai sensi dell'art. 42, par. 1, lett. j) del Regolamento UE 2024/1348;
- rilevato che i termini della procedura accelerata risultano rispettati;
- ritenuto, in via preliminare, che la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato debba essere qualificata come richiesta di autorizzazione a permanere nel territorio dello Stato ai sensi dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348 e dell'art. 35-bis, commi 4 e 4-bis, d.lgs. 25/2008, trattandosi di ricorso proposto avverso una decisione di manifesta infondatezza per la quale il regolamento esclude l'effetto sospensivo automatico;
- ritenuto: che sussistano gravi e circostanziate ragioni che giustificano l'accoglimento dell'istanza, alla luce delle allegazioni e documenti difensivi, con particolare riguardo a quanto riferito alla Commissione circa gli accadimenti che avrebbero determinato il richiedente a lasciare il paese, osservando ancora che appare necessario approfondire il dato relativo alla possibile appartenenza del richiedente ad una categoria di soggetti "*le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive*" (ex art. 42, comma 1, lettera j) Regolamento 1348/2024);
- ritenuto, pertanto, in applicazione dell'art. 68 del Regolamento (UE) 2024/1348, che il ricorrente deve essere autorizzato a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito;
- ritenuto doversi fissare udienza secondo gli artt. 737 ss. c.p.c.;

PQM

Autorizza la ricorrente a permanere nel territorio dello Stato nelle more della definizione del giudizio di merito.

Ordina alla Questura di rilasciare al ricorrente la ricevuta ovvero un permesso di soggiorno provvisorio nelle more dell'esito del giudizio.

Firmato Da: MASTRANDREA MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2e7055bf03a1cbbf4536c621411b4cd9

Dispone l'archiviazione del procedimento sulla domanda di sospensione dell'efficacia esecutivo r.g. n. 17934-1/2026.

Dispone:

1. la notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso la Commissione Territoriale che ha adottato l'atto impugnato, la quale:
   - potrà depositare una nota difensiva entro 20 giorni dalla notificazione;
   - dovrà trasmettere, entro lo stesso termine: copia della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, ove disponibile, della videoregistrazione di cui all'art. 14, 1° comma, d.lgs. 25/2008; del verbale di trascrizione o comunque dell'audizione del richiedente davanti a sé; copia dell'intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame, ivi compresa l'indicazione della documentazione sulla situazione socio-politico-economica del Paese di provenienza del richiedente;
2. la trasmissione del ricorso al Pubblico Ministero per le proprie conclusioni;

AVVISA il ricorrente che può depositare una nota difensiva entro i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di cui sopra;

FISSA udienza davanti a sé al **20.4.2027 ore 11:00** aula 26 ingresso 8 Tribunale di Torino.

Si comunichi.

Torino, 7.10.2026

Il Giudice
Monica Mastrandrea

Firmato Da: MASTRANDREA MONICA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 2e7055bf03a1cbbf4536c621411b4cd9